GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

						12	APR.	200
ማይያቸቸው ተልተ	DOUGHT CEC	ಸರವಾದ ೩೩೯ ಹೆ	± 1 1 3	GROUNDS	ਾ ਜਾ	•		

ADDI' 12 APR. 2008 - NEILA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONT	Pietro	Presidențe	FEDERICO	Maurizio	Assessora
COSENTINO	Lionella	Vice Fresidente	HERMANIN	Giovanni	**
ALFANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	**
AMATI	Matteo	u	MARRONI	Angiolo	
BONADONNA	Salvatore	is	META	Michele	
CIOFFARELLI	Francesco	IL.	PIZZUTELL	IsaWindenzo	
DONATO	Pasouale	44			•

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

ASSENTE: BADALONI_ ALEANDRI-BONADONNA-DONATO- FEDERICO-HETA

DELISERAZIONE N° <u>1328</u>

OGGETTO:

Casa di cura privata "Villa Gina" di Roma – Sospensione della autorizzazione al funzionamento dei posti letto della unità funzionale di degenza di chirurgia generale, di cui D.G.R. n. 4400/97 e sospensione cautelativa dell'accreditamento provvisorio per attività di ricovero e ambulatoriali, esclusa l'attività dialitica.



Casa di cura privata "Villa Gina" di Roma – Sospensione della autorizzazione al funzionamento dei posti letto della unità funzionale di degenza di chirurgia generale, di cui D.G.R. n. 4400/97 e. sospensione cautelativa dell'accreditamento provvisorio per attività di ricovero e ambulatoriali, esclusa l'attività dialitica.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private;

VISTA la legge 22.05.1978, n. 194, avente per oggetto "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

PRESO ATTO, dell'art. 8 della citata legge secondo la quale, nei primi novanta giorni di gravidanza, l'interruzione può essere praticata, oltreché dagli ospedali pubblicì generali o specializzati, anche da case di cura munite dell'autorizzazione regionale all'apposito esercizio in possesso dei requisiti igienico organizzativi necessari;

PRESO ATTO che la Casa di Cura "Villa Gina", come le altre case di cura dalla Regione Lazio che lo hanno richiesto, con deliberazione n. 2808 del 27 giugno 1978 è stata autorizzata all'esercizio di IVG nell'ambito dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, e successivamente con provvedimento dell'Assessore alla Sanità del 23.06.1994, prot. n. 2276/57 nell'ambito di n. 25 posti letto di chirurgia;

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale del 10.04.2000, prot. n. 361/100, trasmessa alla Azienda USL ROMA C, con la quale vengono richieste notizie sulla situazione e sugli eventuali provvedimenti adottati;

VISTA la nota del 11.04.2000, prot. n. CS/321, con la quale il Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA C, comunica di aver disposto cautelativamente la immediata cessazione di ogni attività chirurgica, oltreché di interruzione volontaria di gravidanza, presso la casa di cura "Villa Gina", in quanto attualmente sprovvista di adeguato personale sanitario, nelle more di eventuali provvedimenti Dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute;

PRESO ATTO della nota del 12.04.2000 del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA C con allegata la documentazione, consegnata a mano in data 12.04.2000;



PRESO ATTO che dalla documentazione di cui sopra risulta che nei confronti del Dott. Spallone Illio ed altri la Procura della Repubblica ha avviato un procedimento per il reato di cui all'art. 19 della legge 194/78;

PRESO ATTO, altresì, che in relazione alla richiesta del Giudice, avanzata all'Azienda in ordine alla consegna di documentazione sanitaria relativa a 21 donne sottoposte all'I.V.G. presso la casa di cura in questione, l'Azienda è stata in grado di fornire quanto richiesto solo per n. tre casi;

VISTO il verbale del responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera dell'Azienda USL ROMA. C, relativo al sopralluogo effettuato presso la casa di cura in data 11.04.2000;

VISTO il provvedimento assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda USL ROMA C relativo alla sospensiva cautelativa dell'attività chirurgica di sala operatoria e di interruzione volontaria di gravidanza presso la casa di cura in questione;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Agenzia di Sanità Pubblica, prot. 282, del 12.04.2000, dalla quale risulta che lo stesso ha disposto un controllo straordinario sulla documentazione SIO della casa di cura "Villa Gina", di cui saranno tempestivamente trasmessi i risultati, e che tutta la documentazione relativa verrà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che la legge n. 194/78 è una legge speciale e, nell'imporre il limite dei novanta giorni, ha lo scopo di tutela della persona, nonché della salute pubblica, cosicché la violazione delle relative disposizioni, e del procedimento ivi contemplato, configurano reati di particolare gravità, non solo contro la morale ma, altresì, contro l'etica, e perciò appare tantopiù intolierabile l'ipotesi che possa essersene fatto carico un soggetto autorizzato all'esercizio di un'attività sanitaria che, come è il caso dell'interruzione della gravidanza, può avere soltanto natura pubblica;

RITENUTO che l'ipotesi che simile reato sia commesso da soggetto concessionario di pubblico servizio è idonea a configurare un caso di violazione di dovere professionale da parte del prestatore di servizi particolarmente grave, e tale da suscitare enorme allarme sociale;

RITENUTO, inoltre che le stesse circostanze sono idonee ad inficiare l'affidamento che la Casa di Cura Villa Gina deve assicurare, nella sua veste di contraente del servizio sanitario pubblico quale struttura privata provvisoriamente accreditata;

RITENUTO opportuno, sulla base della documentazione in possesso, in relazione alla gravità dei reati contestati e dei provvedimenti già assunti dalla Magistratura nei confronti di Ilio Spallone, ginecologo presso la casa di cura, ed altri operatori della stessa struttura, nelle more della definizione delle indagini in corso, nell'ambito della funzione propria di tutela della salute:

- sospendere cautelativamente e temporaneamente la autorizzazione alla casa di cura "Villa Gina" per il funzionamento dell'unità funzionale di chirurgia, costituita da 2∮ posti letto; - sospendere cautelativamente l'accreditamento provvisorio per le altre attività di ricovero ed ambulatoriali tranne che per le attività di dialisi, in relazione alla necessità di garantire la continuità di prestazioni agli attuali assistiti;

RITENUTO, altresì, di dover riesaminare la situazione, anche ai fini dell'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti, alla luce delle risultanze della indagine avviata dall'Agenzia di Sanità Pubblica e degli ulteriori provvedimenti della Magistratura;

VISTA, altresì, la propria deliberazione del 31.07.1997, n. 5082, con la quale è stata integrata la predetta deliberazione n. 4400/97, per quanto riguarda l'attività dialitica in regime ambulatoriale, per due centri, rispettivamente di 16 e di 22 posti;

VISTA la propria deliberazione n. 2609/97, relativa all'accreditamento provvisorio delle case di cura private, nonché il successivo provvedimento del 29.09.1998, n. 4870, con la quale in attuazione della deliberazione n. 2910/97, la casa di cura "Villa Gina" è stata accreditata provvisoriamente per gli ulteriori 29 posti letto per la specialità di medicina generale;

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724 che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura private convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO l'art. 17 della legge 15.05.1997, n. 127;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

 di sospendere cautelativamente e temporaneamente, il cui termine verrà fissato nella prossima riunione della Giunta Regionale, la autorizzazione alla casa di cura "Villa Gina" per il funzionamento dell'unità funzionale di chirurgia, costituita da 25 posti letto;

 di sospendere cautelativamente l'accreditamento provvisorio per le altre attività di ricovero ed ambulatoriali, tranne che per le attività di dialisi, in relazione alla necessità di garantire la continuità di prestazioni agli attuali assistiti.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17 della legge 15.05.1997, n. 127.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi

15 3 SPR 2000